

ACCESSO DA PARTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA AI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOCI LAVORATORI E DAI VOLONTARI - ACCESSIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI NON PIÙ ALLE DIPENDENZE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente: Cooperativa

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

La "Cooperativa", per il tramite dell'avv. di, ha presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro di un'istanza di accesso datata 1 agosto 2019 chiedendo copia della seguente documentazione:

- verbali interlocutori n. / del, e
- verbali integrali delle dichiarazioni rese dall'amministratore, dai soci lavoratori e dai volontari;
- la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista.

Motivava la richiesta allegando necessità di tutela in sede giurisdizionale avverso i verbali n. / del e n. /-..... del, emessi dalla Direzione Territoriale del Lavoro di all'esito dell'ispezione del

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di disponeva l'accoglimento parziale della predetta istanza di accesso, con provvedimento del, autorizzando la restituzione degli originali dei prospetti di rimborso a piè di lista, nonché il rilascio di copia dei verbali interlocutori e della dichiarazione resa il dal legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra

Negava però l'accesso ai verbali integrali delle dichiarazioni rese dai soci lavoratori e dai volontari, e ciò "ritenuto che i verbali N. /-..... del e N. /-..... del, comprensivi dei prospetti dei periodi lavorati suddivisi per lavoratore nonché di stralci di dichiarazioni siano estremamente dettagliati e che la motivazione ivi espressa sia ampia, articolata e quindi soddisfattiva delle esigenze difensive esposte dall'interessato, per cui l'accesso alle dichiarazioni integrali avrebbe come unico risultato quello di rendere note le generalità dei dichiaranti ma nulla aggiungerebbe a quanto già esposto negli stessi, rispetto ai quali le difese possono essere esplicate".

Avverso tale provvedimento di accoglimento parziale l'odierna ricorrente, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge 241/90. Nel ricorso il legale della istante precisa quanto segue "il rischio delle paventate "ritorsioni" nei confronti dei dichiaranti è inesistente, atteso che molti dei soggetti indicati nei prospetti dei verbali ispettivi non sono più in forza presso la Cooperativa, mentre gli altri sono stati assunti stabilmente. Tale ultimo diritto potrebbe essere efficacemente tutelato con altri strumenti meno lesivi del diritto di difesa della Cooperativa, come ad esempio l'oscuramento dei dati anagrafici dei dichiaranti (soluzione alla quale la Cooperativa, in alcun modo interessata a conoscere le generalità dei dichiaranti, non si opporrebbe)".

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione preliminarmente ricorda che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un "pericolo" di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Secondo il costante orientamento di questa Commissione l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro.

Sulla base delle predette argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso fondato solo in relazione alla richiesta delle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente.

Quanto alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di ricevere copia delle dichiarazioni "oscurate dei dati personali dei lavoratori" la Commissione osserva che tale oscuramento potrebbe non essere sufficiente a garantire la riservatezza della identità dei medesimi che potrebbe essere desunta da altri elementi o circostanze di fatto risultanti dalle dichiarazioni *de quibus*. Tale modalità di accesso potrebbe, pertanto, essere consentita solo laddove la amministrazione riuscisse, in concreto, a garantire la tutela della riservatezza delle identità dei dichiaranti – circostanza questa non valutabile a priori dalla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie solo limitatamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori non più alle dipendenze della ricorrente, rigettandolo per il resto e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 Ottobre 2019)